

N. 00843/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01237/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2017, proposto da:

Comune di Petrosino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Comandè', con domicilio eletto presso lo studio del medesimo legale sito in Palermo, via Caltanissetta N.2/D;

contro

Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Trapani, Presidente Regione Siciliana, in persona dei legali rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 6683 del 29 dicembre 2016, notificato al Comune di Petrosino con nota dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana prot. n. 814 del 9 febbraio 2017, acquisita al protocollo del Comune in data 13 febbraio 2017, con il n. 2427 e pubblicato all'albo pretorio del medesimo Comune a far data dal 14 febbraio 2017 per 90 giorni consecutivi, con il quale è stato adottato il Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani per quanto in questa sede di interesse;
- degli artt. 25, 26 e 27 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani allegate al D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, nella parte in cui dispongono per le aree “Paesaggio locale 05 – Marsala”, “Paesaggio locale 06 – Sciare”, “Paesaggio locale 07 – Mazara” limitazioni ovvero divieti assoluti rispetto alla possibilità di realizzare nuove costruzioni, nuove serre, nuove infrastrutture e di attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi, ed in particolare dei punti 5.e, 5.g, 5.l, 5.m, 6.d, 7.e, 7.g, 7.i dei rispettivi paragrafi 2;
- degli artt. 11 e art. 40 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani allegate al D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, nella parte in cui dispongono che nella “fascia di rispetto costiera” “non sono ammessi: nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme; le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione- trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine; le opere che alterino il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare; la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo

quando rientrano all'interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili”;

- delle Tavole allegate al Piano adottato con D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, relativamente all'individuazione dei beni paesaggistici e delle aree ricomprese dei paesaggi locali 05, 06 e 07;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non conosciuto dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, con atto di mera forma, dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni intimiate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che con il ricorso in epigrafe indicato il Comune di Petrosino insorge avverso il D.A. n. 6683 del 29/12/2016, notificato al Comune ricorrente in data 13 febbraio 2017, contenente il Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, per le parti che interessano precipuamente il relativo territorio laddove, nelle relative norme di attuazione (art. 25, 26 e 27), prevede per le aree “Paesaggio locale 05 – Marsala”, “Paesaggio locale 06 – Sciarè”, “Paesaggio locale 07 – Mazara” limitazioni ovvero divieti assoluti rispetto alla possibilità di realizzare nuove costruzioni, nuove serre, nuove infrastrutture e di attuare le

disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali, ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi;

RITENUTO che con lo stesso ricorso si impugnano, inoltre, le previsioni degli artt. 11 e 40 delle N.T.A. nella parte in cui dispongono che nella "fascia di rispetto costiera" "non sono ammesse: i) nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme; ii) le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione trasporto- deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine; iii) le opere che alterino il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell'interfaccia costa mare; iv) la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrino all'interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili;

CONSIDERATO che con il ricorso il Comune sostiene altresì:

a) l'immediata lesività delle disposizioni per lo sviluppo del territorio comunale e dell'economia locale, prevalentemente agricola ed esercitata in serre, dedita alla trasformazione dei prodotti agricoli locali (l'art. 9 delle N.T.A. prevede espressamente che "a fare data dalla pubblicazione del Piano non sono consentiti, per gli immobili o nelle aree degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani definiti dall'art. 134 del Codice, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso");

b) che, per l'effetto delle disposizioni impugnate, più del 50% dell'esiguo territorio comunale (di appena 45,28 Km²) è stato sottoposto a livello di tutela 2, con la conseguente contrazione della possibilità di nuovi insediamenti produttivi atteso che dall'esame degli elaborati e delle tavole allegate al Piano risulterebbero

individuare diverse aree boschive che, invero, non sono annoverabili per tipologia tra quelle previste dalla L.R. 16/1996;

c) l'illegittimità dei vincoli imposti sulle aree già classificate come zone "B" dallo strumento urbanistico vigente (Piano Comprensoriale approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre 1977), in palese violazione di quanto previsto dagli artt. 142 D.Lgs. 42/2004 e 15 della L.R. 78/1976;

d) l'illegittimità della previsione del livello di tutela 3 (comportante il divieto assoluto di edificazione) su tutta la fascia costiera di pertinenza del Comune impedendo fin anche la realizzazione di opere per l'utilizzo e la diretta fruizione del mare, comportando la cancellazione di ogni attività balneare e diportistica, in aperta violazione di quanto previsto dalla L.R. 15/2005 nonché dalla L.r. n. 78/1976;

RITENUTO che questo T.A.R., con sentenza n. 2173/2015, ha affermato il principio secondo cui "le "prescrizioni di tutela", ossia le specifiche e puntuali disposizioni relative a ben individuati "beni paesaggistici" (come tipologicamente enucleati nell'art. 134), ostano, sin dall'adozione del Piano, alla realizzazione di "interventi" di segno contrario, laddove le più generali "previsioni", ossia gli indirizzi di massima stabiliti dal Piano, acquistano cogenza (e prevalgono sulla configgente pianificazione territoriale ed urbanistica) solo con l'approvazione del Piano", evidenziando che le misure di salvaguardia dei piani in questione possano giustificarsi unicamente con riguardo alle "prescrizioni di tutela", ma non anche alle cc.dd. "previsioni", per cui appare apprezzabile in questa sede, ed allo stato, il dedotto danno grave ed irreparabile prospettato dal Comune ricorrente per cui, nei limiti suddetti, la domanda cautelare va accolta sussistendo altresì sufficiente *fumus boni iuris*;

RITENUTO che l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mera forma e che, viceversa, appare necessario acquisire dalla stessa, nel termine di

giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte ove anteriore, una dettagliata relazione illustrativa e documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa e ai rilievi sollevati in questa sede dal Comune ricorrente, sopra illustrati;

CONSIDERATO infine che i medesimi provvedimenti in epigrafe indicati sono stati oggetto, per quanto di relativo interesse, di differente ricorso proposto dal comune di Paceco (ricorso n. R.G. 961/2017) nel cui contesto la relativa domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 736 del 22 maggio 2017 per motivazioni afferenti le problematiche generali sopra rappresentate;

RITENUTO che appare opportuno fissare per la trattazione la medesima udienza di trattazione del 23 novembre 2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto:

- a) sospende, nei sensi di cui in motivazione, l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- b) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 novembre 2017.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello

IL SEGRETARIO